



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO SUI CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO A TITOLO DI RIVALSA NELLE PROCEDURE CONCLUSE SENZA INTESA, EX ARTICOLO 43, COMMA 8 DELLA LEGGE 2012, N. 234

### LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, rubricato "*Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea*", ed in particolare il comma 10 - relativo al diritto di rivalsa dello Stato anche sugli enti territoriali per gli oneri finanziari sostenuti per l'esecuzione delle sentenze rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per le violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ed il comma 8, secondo il quale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ente territoriale sulle modalità di recupero degli importi dovuti, all'adozione del provvedimento esecutivo nei confronti dell'obbligato provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali in data 22 giugno 2016 (Rep. Atti n.422-II(SC) 8) sui criteri per la rateizzazione del pagamento, a carico dei Comuni, degli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per dare esecuzione alle sentenze di cui al citato articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

**VISTA** la nota del 7 luglio 2016 con la quale l'ANCI ha chiesto all'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di promuovere il confronto in sede tecnica con le Amministrazioni competenti per il raggiungimento di un accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sull'estensione del citato Accordo del 22 giugno 2016 della Conferenza Stato ed autonomie locali, anche ai Comuni nei cui confronti sia stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il provvedimento esecutivo di cui al comma 8 del citato articolo 43;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

**VISTO** il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 19 settembre 2016, n. 424773, reso su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla possibilità di applicare i criteri di rateizzazione del citato Accordo del 22 giugno 2016 anche per le somme da pagare in esecuzione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 43, comma 8;

**CONSIDERATO** che nel citato parere l'Avvocatura generale dello Stato esprime l'avviso che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa *"determinarsi, in via amministrativa, a concedere la rateizzazione del debito ai Comuni che ne facciano richiesta, anche in quelle procedure "senza intesa" che si siano già concluse con DPCM, utilizzando come parametro contenutistico il prospetto delle percentuali e dei tempi di rateizzazione previsti nel citato accordo"*;

**TENUTO CONTO** che nella riunione tecnica del 5 ottobre 2016 le competenti Amministrazioni statali e l'ANCI hanno concordato, in conformità al parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, sull'opportunità di utilizzare i criteri previsti dall'Accordo del 22 giugno 2016 anche per le richieste di rateizzazione riguardanti le procedure di rivalsa concluse senza intesa mediante l'adozione del provvedimento esecutivo del Presidente del Consiglio dei ministri;

**RILEVATO** che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso condivisione nel merito;



### SANCISCE

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'allegato Accordo in merito all'utilizzazione dei criteri previsti dall'Accordo del 22 giugno 2016 per la rateizzazione delle somme derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa dello Stato verso i Comuni condannati con sentenza esecutiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ex articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nelle procedure concluse senza intesa ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 43.

Il Segretario  
Caterina Cittadino



Il Ministro dell'Interno  
Giorgino Alfano





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

### **ACCORDO SUI CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO A TITOLO DI RIVALSA NELLE PROCEDURE CONCLUSE SENZA INTESA, EX ARTICOLO 43, COMMA 8 DELLA LEGGE 2012, N. 234**

1. I criteri di cui all'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 giugno 2016, per la rateizzazione del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei Comuni condannati con sentenza esecutiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono applicarsi anche ai Comuni nei cui confronti sia già stato emesso, alla data del citato accordo, il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 8 del menzionato articolo 43.
2. L'applicazione dei criteri di cui all'Accordo del 22 giugno 2016 è subordinata alla specifica richiesta del Comune nella quale devono essere espressamente indicati la rinuncia da parte dello stesso alle azioni giudiziarie eventualmente già avviate e l'impegno a non avviarne in futuro.
3. L'applicazione dei criteri di cui all'Accordo del 22 giugno 2016 è, altresì, possibile nei casi di mancato raggiungimento dell'intesa sulle modalità di recupero degli oneri finanziari di cui all'articolo 43, comma 10, qualora la richiesta di rateizzazione sia motivata da circostanze sopravvenute alla fase dell'intesa di cui al comma 7 del citato articolo 43.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizza le medesime procedure previste nell'Accordo del 22 giugno 2016 nella fase istruttoria relativa alla valutazione della situazione debitoria e della situazione economico - finanziaria del Comune richiedente, allo scopo di definire un piano di rateizzazione d'intesa con lo stesso.
5. La mancata corresponsione di 3 ratei consecutivi da parte del Comune comporta la decadenza dal piano di rateizzazione, con conseguente esecuzione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'intera somma residua, senza ulteriori avvisi o intimazioni.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

6. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano nei casi in cui il credito ingiunto con il provvedimento di cui all'articolo 43, comma 8, sia già stato iscritto a ruolo. In tali casi potrà farsi riferimento alla specifica disciplina della riscossione coattiva.